



COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

copia

DELIBERAZIONE N. 22	
Invio Capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMU PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **18,30** nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

1) CAPRILE VINCENZO	P
2) ALLOISIO MASSIMO	P
3) GHIGLIA MATTEO	P
4) GALDI EUGENIA	P
5) LEDDI FRANCESCA	P
6) REBUFFO BRUNO	P
7) BONAFEDE MICOL	A
8) MORELLI CHRISTIANA	P
9) ZELASCHI FRANCESCO GABRIELE	P
10) ANSALDI FERRUCCIO ANDREA ANGELO	A
11) COLIBRO SILVIA	P
Totale Presenti	9
Totale assenti	2

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Luca Cerri ai sensi art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000 s.m.i. il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Caprile Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

F.to Dott. Luca Cerri

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMU PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nelle misure previste dall'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge 160/2019;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021 (termine successivamente prorogato al 2025), che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere

redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 forma, a decorrere dal 2025, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2025, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D" (esclusi i fabbricati rurali strumentali con cat. D/10)
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2026 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliq. Comune	Aliq. Stato	DETRAZIONE
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,60 %	0,00 %	€. 200,00
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi i fabbricati rurali strumentali con cat. D/10)	0,26 %	0,76 %	
Aree edificabili	1,02 %	0,00 %	
Altri immobili	1,02 %	0,00 %	

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliq. Comune	Aliq. Stato	DETRAZIONE
Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/93	0,10 %	0,00 %	

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI CONFERMARE per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU anno 2025, da applicare anche nell'anno 2026;

DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;

DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliq. Comune	Aliq. Stato	DETRAZIONE
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,60 %	0,00 %	€ 200,00

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliq. Comune	Aliq. Stato	DETRAZIONE
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi i fabbricati rurali strumentali con cat. D/10)	0,26 %	0,76 %	
Aree edificabili	1,02 %	0,00 %	
Altri immobili	1,02 %	0,00 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/93	0,10 %	0,00 %	

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

X TECNICO: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Luca Cerri

X CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Vincenzo Caprile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Vincenzo Caprile

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Cerri

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/200 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 05/12/2025 all'albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Cerri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/12/2025

Perché immediatamente eseguibile

Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Cerri